



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
(AFFARI CIVILI INTERNI)



m_dg.DAG.02/01/2017.0000100.U

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Trieste

Oggetto: D.L. 132/2014 conv. In L. 162/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”. Autentica della sottoscrizione del processo verbale di accordo ai fini della trascrizione. Quesito
Rif. prot. DAG n.126002 del 2.09.2015

Con nota prot. n. 4138 del 28 agosto 2015, codesta Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal Dirigente del Tribunale di Udine in ordine al potere di autentica, da parte del cancelliere, delle sottoscrizioni apposte in calce all’accordo di cui all’articolo 5, comma 3, del d.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162.

L’articolo 5, comma 1, sopra richiamato prevede infatti che *“L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”*.

Il successivo comma 3 precisa poi che *“Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”*.

Il Dirigente del Tribunale di Udine ha ritenuto che *“detta attività di autentica non rientri assolutamente nelle competenze del funzionario di cancelleria”* ed in tal senso sono state impartite disposizioni ai funzionari del proprio ufficio.

Per rispondere al quesito in esame occorre compiere alcune valutazioni preliminari.

L’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - intitolato *“Autenticazione delle sottoscrizioni”*, prevede al primo comma che *“L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3”*.

Il successivo comma 2, individua i soggetti – pubblici ufficiali - autorizzati a compiere tale attività di autentica, stabilendo che *“Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di*

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851



identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

Tale tipo di autentica viene definito di tipo amministrativo e trova applicazione per le istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici.

Dello stesso avviso è il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di questo Ministero che, in un parere reso in merito al potere di autentica degli atti dei detenuti da parte del Direttore della casa di reclusione (consultabile sul sito di questo Ministero alla voce "strumenti" – pubblicazioni, studi, ricerche -), ha precisato: *"Nel nostro ordinamento giuridico le possibili forme di autenticazione sono tre.*

1. *L'autentica formale, disciplinata dalle leggi del notariato, è riservata ai notai e riguarda tutte le scritture private aventi contenuto negoziale, cioè dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici (ad esempio, vendita, procura a vendere, costituzione di usufrutto, cancellazione di ipoteca....).*
2. *L'autentica amministrativa, disciplinata dall'art. 21 secondo comma d.p.r. 28.12.2000, n.445, è semplificata rispetto all'autentica formale e trova applicazione, nei casi previsti dalla legge, per le istanze e dichiarazioni da produrre a organi pubblici. I soggetti legittimati all'autentica amministrativa, indicati nell'elencazione tassativa dell'art. 21, sono, oltre al notaio, il cancelliere, il segretario comunale o altro dipendente incaricato dal sindaco.*
3. *L'autentica cosiddetta "minore" è estremamente semplificata perché consiste nell'attestazione da parte del notaio o di altro pubblico ufficiale, sulla base di conoscenze personali, della verità della firma apposta su un documento non in loro presenza (con una delle formule "vera la firma di..."; "tale è la firma di..."; "visto per la verità della firma di..."). L'autentica minore è applicabile soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi. Essa costituisce una prassi basata su varie disposizioni legislative (ad esempio in materia di concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, girate di azioni di società).*

L'autentica delle sottoscrizioni poste in calce all'accordo concluso ai sensi dell'articolo 5 del d.L. n. 132 del 2014, rientra, a parere di questa Direzione generale, tra le ipotesi di autentica c.d. formale, come tale riservata alla competenza del notaio, secondo la disciplinata dalle leggi del notariato, e non può, di conseguenza, essere svolta dal cancelliere al quale sono riservate le così dette autentiche amministrative.

Ciò posto sono da condividere le disposizioni impartite dal Dirigente del Tribunale di Udine al personale amministrativo in ordine al potere di autentica delle sottoscrizione del processo verbale di accordo, di cui all'articolo 5, comma 3, del d.L. n. 132 del 2014.

Roma 29.12.16

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati